

### COMUNE DI PIANORO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### numero 38 del 30/07/2021

#### MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Il giorno **30 luglio 2021** alle ore **20:30** nella sala consiliare del Municipio, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, vennero convocati a seduta i Consiglieri.

Alla trattazione del punto in oggetto, posto all'Ordine del Giorno, i componenti del Consiglio comunale risultano:

Franca FILIPPINI	presente	Valentina FRANCI	presente
Gabriele MINGHETTI	presente	Massimo BERNARDI	assente
Federico BACCI	presente	Luca VECCHIETTINI	presente
Francesca RIZA	presente	Edoardo CAVALIERI	presente
Francesca BENAZZI	assente	Luca D'ORISTANO	presente
Consuelo TINTI	presente	Giulia TOVOLI	presente
Irene COLANTUONI	presente	Davide NANNI	presente
Filippo Maria ZANIBONI	presente	Pier-Luigi ROCCA	assente
Alessandro SKUK	presente		

Il Vicesegretario, LUCA LENZI, assiste alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, **GABRIELE MINGHETTI**, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio comunale a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Svolgono funzione di scrutatore i Consiglieri COLANTUONI Irene, FRANCI Valentina e CAVALIERI Edoardo.



#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Premesso che:

- l'art.1, comma 639, della legge n.147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (Imu), del tributo sui servizi indivisibili (Tasi) e della tassa sui rifiuti (Tari);
- l'art.1, comma 738, della legge n.160 del 27 dicembre 2019 stabilisce l'abolizione dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n.147, ad eccezione della disposizioni relative alla tassa rifiuti (Tari);
- l'art.1, comma 682, della legge n.147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n.446/97 il consiglio Comunale determina la disciplina della Tari;

#### Visti:

- l'art.52 del D.Lgs.n.446/97 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che ha approvato il "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF (di seguito: deliberazione 443/2019/R/RIF), recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" e il relativo Allegato A;
- Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art.1 comma 169 della legge n.296 del 27/12/2006, il quale a sua volta dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2021, che ha differito al 31/03/2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno 2021/2023 degli Enti locali";

Visto che l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021, convertito dalla Legge n. 69/2021, stabilisce che "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati" nonchè l'ulteriore modifica apportata dall'art.2, comma 4 del D.L. 30/06/2021 n.99, con differimento del termine al 31/07/2021;



Considerato che il Comune di Pianoro può usufruire di un' ulteriore proroga anche in virtù di quanto previsto dall'articolo 52, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che stabilisce: "per gli Enti Locali che hanno incassato le anticipazione di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,il termine è differito al 31 luglio 2021":

Atteso che a decorrere dall'anno 2021, per effetto delle modifiche apportate al D. Lgs. n. 152/2006 ad opera del D.Lgs. n. 116/2020, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/851, di modifica della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti Direttiva (UE) 2018/852, di modifica della direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, tra l'altro:

- viene soppressa la categoria dei Rifiuti speciali assimilati cosicché sono considerati rifiuti urbani solo quelli domestici e quelli ricompresi nell'allegato L-quater, provenienti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
- è stabilito che «i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della selvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso e i rifiuti da costruzione e demolizione»:
- è offerta la possibilità alle utenze non domestiche di conferire i rifiuti urbani a un gestore privato, anziché a quello pubblico, dimostrando di averli avviati al recupero;

Fatto rilevare che il D.Lgs. n. 116/2020 presenta alcuni aspetti di difficile interpretazione, a causa sia del mancato coordinamento delle disposizioni in esso contenute con le vigenti normative in materia di Tari e sia di alcune disposizioni non del tutto coincidenti con le previsioni della normativa dell'Unione che il decreto intende attuare;

Atteso, in particolare, che le modifiche introdotte all'art. 198, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 ad opera del D.Lgs. n. 116/2020, riconoscono la possibilità per le utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, con istanza da presentare al comune;

Considerato che l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni), convertito dalla Legge n. 69/2021, ha stabilito che le utenze non domestiche possono uscire dal servizio pubblico della TARI a valere dal 1° gennaio 2022, subordinando tale facoltà alla presentazione di una specifica comunicazione al Comune, o al gestore, da produrre entro il 31 maggio 2021. A seguito di tale adempimento, tali utenti sono legittimati ad avvalersi del mercato, con decorrenza dal primo gennaio 2022. A partire dall'anno d'imposta 2022 la comunicazione di uscita dal servizio pubblico dovrà essere presentata entro il 30 giugno con decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza:

Visto, inoltre, che la normativa ambientale, come confermata dal decreto Sostegni, ha previsto che l'utenza che decide di uscire dal servizio pubblico deve mantenere l'affidamento del servizio ad un gestore privato per un periodo di 5 anni. Questa disposizione, tuttavia, è mitigata dalla possibilità, per le utenze non domestiche, di richiedere anticipatamente il rientro nel servizio pubblico attraverso un'apposita richiesta, da presentare sempre al Comune;

Considerato che nel regolamento in approvazione sono dettagliati gli elementi che la comunicazione di uscita dal servizio pubblico deve contenere, in particolare sono richiesti i quantitativi stimati di rifiuti urbani che saranno gestiti in modo autonomo destinandoli al recupero, l'indicazione e la documentazione comprovante l'esistenza del rapporto contrattuale di durata almeno pari a cinque anni con un soggetto autorizzato nonché a consuntivo, entro il termine previsto dal regolamento stesso, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti la cui mancanza od inidoneità comporta la debenza del tributo;



Vista, inoltre l'introduzione a favore degli utenti non domestici che si avvalgono del servizio pubblico di una riduzione percentuale della tariffa dovuta in rapporto alla quantità di rifiuti urbani avviati autonomamente al riciclo con obbligo di presentazione della documentazione nell'anno successivo a quello di competenza della tari, calcolata in quota fissa percentuale in base al rapporto fra quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall'utente sulla base dei coefficienti della produzione dei rifiuti (Kd) previsti per la specifica attività;

Ritenuto che oltre alle modifiche legate all' applicazione del D.Lgs. n.116/2020, occorre provvedere all'aggiornamento del testo regolamentare in relazione ad ulteriori novità normativo/interpretative intervenute rispetto al precedente testo;

Considerato altresì che oltre a quanto sopra riportato, l'introduzione applicativa del sistema MTR, introdotto a seguito delle delibere ARERA 443 e 444/2019 – entrate a regime e pienamente applicate da questo anno solare, causa emergenza pandemica del 2020 – hanno di fatto portato la scrivente amministrazione comunale non solo a dover rivisitare la componente pef spesa, ma a rivisitare complessivamente anche la componente pef entrata, addivenendo ad una tariffazione mononia spinta ed avanzata in luogo di quella monomia tradizionale; tutto ciò infatti ha portato a suggerire e ad introdurre una accentuata variabilità nel numero dei componenti le utenze domestiche, piuttosto che una pedissequa applicazione dei criteri Kc e Kd su tutte le utenze non domestiche con inevitabili e conseguenti modifiche regolamentari;

Nell'occasione di tale modifica regolamentare, si è altresì approfittato per meglio inquadrare alcune specifiche utenze non domestiche che negli ultimi anni si sono notevolmente sviluppate ed ampliate sul territorio comunale di pianoro, quali ad esempio quelle dei bed e breakfast o degli agriturismi, piuttosto che introdotto a livello regolamentare alcuni incentivi e/o sgravi sia per le utenze domestiche che utilizzeranno in maniera corretta ed incentivata il cdr in pian di macina, piuttosto che tutte quelle utenze non domestiche che a seguito di un corretto smaltimento attraverso formulari mud dimostreranno di avere per quei materiali prodotti in eccesso assimilabili a quelli del servizio pubblico comunale (quali carta, plastica, vetro....) utilizzato canali privati e quindi diversi da quelli comunali beneficiando in questo modo di una riduzione % sulla tariffa annuale da applicare;

Considerato che la legge 27-12-2013 n. 147, articolo 1, comma 660 stabilisce che: "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune."

Considerato inoltre che il comma 767 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e che il comune è tenuto ad inserire il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/06/2020, esecutiva, con cui è stato approvato il regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (Tari);

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 17/03/2021, esecutiva, con cui è stato approvato il DUP per il triennio 2021-2023;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 datata 17/03/2021, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021/2023;

Vista al delibera di Consiglio Comunale n.35 del 29/06/2021 di presa d'atto del PEF rifiuti 2021 così come precedentemente validato da ATERSIR;



Vista la seduta di Commissione Consiliare all'interno della quale si sono dettagliatamente esaminati i contenuti della presente anche alla presenza del Responsabile Finanziario;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, depositato agli atti della presente e reso con verbale n. 5 in data 28.07.2021, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;

Dato atto che la discussione del presente argomento (iscritto al punto n. 2 dell'odg) viene accorpata per analogia, in conformità all'art. 8 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, con la trattazione del successivo punto n. 3 "Approvazione tariffe TARI esercizio 2021", per poi procedere in maniera distinta alle singole votazioni;

Udita l'ampia illustrazione dell'assessore Stefano Buganè, cui seguono le considerazioni espresse dal consigliere Davide Nanni (capogruppo *Forza Italia – Fratelli d'Italia*), dal consigliere Luca Vecchiettini (capogruppo *Lega Salvini Premier*) che esprime il voto di astensione e infine l'intervento del consigliere Consuelo Tinti (capogruppo *Partito Democratico*) con dichiarazione di voto favorevole, il tutto come da registrazione audio digitale in atti conservata;

Acquisiti, ai sensi del vigente art.49 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.8.2000 n.267), i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi sulla proposta di deliberazione e sottoscritti con firma digitale rispettivamente dal Responsabile dell'Area interessata e dal Responsabile Finanziario;

Visti i decreti legislativi n.267/2000 e n.118/2011;

Visto lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Vecchiettini, Cavalieri, D'Oristano, Tovoli, Nanni) espressi per alzata di mano;

#### **DELIBERA**

Di approvare le modifiche ed integrazioni al regolamento motivate nelle premesse, come riportate nel testo evidenziate in colore rosso (all.A) che si allega alla presente deliberazione per divenirne parte integrante e sostanziale e di approvare il testo definitivo del regolamento Tari (all.B) composto di numero 25 articoli;

Di precisare che il presente Regolamento produce suoi effetti dal 1° gennaio 2021;

Di provvedere ad inviare per via telematica la presente deliberazione, mediante inserimento della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019;

Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente in Amministrazione trasparente nonché secondo le modalità di pubblicazione previste dall'art.1, comma 767 della legge n.160/19 ai fini dell'efficacia;

Infine, in relazione all'urgenza, con ulteriore separata votazione palese riportante n. 9 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Vecchiettini, Cavalieri, D'Oristano, Tovoli, Nanni), il Consiglio comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

#### **REGOLAMENTO TARI 2020**

#### Art.1

Disciplina del tributo e oggetto del regolamento

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. n. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, disciplina la componente Tari diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti come prevista dalla legge n.147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni così come fatta salva dall'art.1, comma 783, della legge n.160 del 27 dicembre 2019.

L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell' art.1 della citata legge. La TARI, ai sensi del comma 690 dell'art.1 della Legge n.147/2013, è applicata e riscossa dal Comune mantenendo in proprio l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, comprese le attività di bollettazione e invio avvisi di pagamento, nonché la gestione dei reclami e affidando la gestione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e le attività di spazzamento e lavaggio della strade a soggetto gestore individuato in Hera Spa.

La TARI è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al comma 683 dell'art. 1 della Legge147/2013, a valere per l'anno di riferimento. Il Piano Finanziario degli interventi è redatto dal soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e validato dall'Ente territorialmente competente in conformità alla Deliberazione Arera n. 443 del 31 ottobre 2019 e successivi provvedimenti in materia.

La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 come integrato dal presente regolamento ed è articolata in utenze domestiche e non domestiche.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Non presente

#### **REGOLAMENTO TARI 2021**

#### Art.1

Disciplina del tributo e oggetto del regolamento

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. n. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, disciplina la componente Tari diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti come prevista dalla legge n.147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni così come fatta salva dall'art.1, comma 783, della legge n.160 del 27 dicembre 2019.

L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell' art.1 della citata legge. La TARI, ai sensi del comma 690 dell'art.1 della Legge n.147/2013, è applicata e riscossa dal Comune mantenendo in proprio l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, comprese le attività di bollettazione e invio avvisi di pagamento, nonché la gestione dei reclami e affidando la gestione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e le attività di spazzamento e lavaggio della strade a soggetto gestore individuato in Hera Spa.

La TARI è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al comma 683 dell'art. 1 della Legge147/2013, a valere per l'anno di riferimento. Il Piano Finanziario degli interventi è redatto dal soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e validato dall'Ente territorialmente competente in conformità alla Deliberazione Arera n. 443 del 31 ottobre 2019 e successivi provvedimenti in materia.

La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 come integrato dal presente regolamento ed è articolata in utenze domestiche e non domestiche.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art.2 (nuovo inserimento) Definizione di rifiuto

La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152

## Art.2 Presupposto per l'applicazione del tributo

Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La Tari è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purchè risultino predisposti all'uso.

L'occupazione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con l'attivazione dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobilio o macchinari e fino a quando queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

# Art.3 Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.

In caso di utilizzi di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs. n.116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

### Art.3 (articolo riformulato) Presupposto per l'applicazione del tributo

- Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art.6.
- La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
- 3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 2 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

# Art.4 (articolo riformulato) Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

- La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 6, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
- Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, ad un

di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riquardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### Art.4 Scuole pubbliche

Ai sensi dell'Art.1, comma 655, legge n.147 del 27/12/2013 il tributo dovuto per il servizio di gestione rifiuti delle istituzioni scolastiche statali dall'art.33-bis resta disciplinato del n.248/07 convertito con modificazioni dalla legge n.31/08. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo in oggetto. Per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma, quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

#### Non presente

- rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
- 3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art.1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

### Art.5 (articolo riformulato) Istituzioni Scolastiche Statali

- Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
- Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

#### Art.6 (nuovo inserimento) Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o

#### Art.5 Esclusioni della tassa

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola, presenza umana;
- soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m.1,50;
- c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano in aree scoperte che in locali;
- d) terrazze scoperte e simili;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, luce, acqua);
- fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di debbono variazione е essere direttamente rilevabili in base ad obiettivi elementi 0 ad idonea documentazione. Manutenzione ordinaria e straordinaria non danno luogo ad esclusione.
- g) Edifici o loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività

- assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito:
- 2. Le circostanze di cui al comma precedente devono, a pena di decadenza, essere indicate nella dichiarazione originaria o variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

### Art.7 Esclusioni dal tributo

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola, presenza umana;
- soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m.1,50;
- c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano in aree scoperte che in locali:
- d) terrazze scoperte e simili;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, luce, acqua);
- fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione е debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi 0 ad idonea documentazione. Manutenzione ordinaria e straordinaria non danno luogo ad esclusione.
- g) Edifici o loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività

del culto stesso;

h) Aree operative.

Sono altresì esclusi dalla tassa:

- 1) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale effetto di leggi, regolamenti, ordinanze materia sanitaria. in ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionale riguardanti organi di stato esteri;
- 2) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
- 3) Ai sensi dell'art.1 comma 641, della legge n.147 del 27/12/2013 sono escluse da tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art.6

Ulteriori ipotesi di intassabilità

Nella determinazione della superficie

del culto stesso;

h) Aree operative.

Sono altresì esclusi dalla tassa:

- 1) I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale effetto di leggi, regolamenti, ordinanze materia sanitaria. in ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionale riguardanti organi di stato esteri;
- 2) I locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
- 3) Ai sensi dell'art.1 comma 641, della legge n.147 del 27/12/2013 sono escluse da tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- 4) Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle abitazioni quali parcheggi gratuiti, aree destinate in via esclusiva al transito, alla sosta al servizio dei dipendenti e dei clienti, parcheggi pertinenziali di attività commerciali.
- 5) Le circostanze di cui al comma precedente devono. pena decadenza. essere indicate dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità emessa dagli organi competenti
- 6) Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art.8 (articolo riformulato) Ulteriori ipotesi di intassabilità

1) Nella determinazione della superficie

tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi ecc.) ove risulti difficile determinare la superficie in cui producono rifiuti speciali e pericolosi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica le detassazioni nei termini sotto indicati, fermo restando che la suddetta è accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali o pericolosi.

Attività

Detassazione

**Tipografie** 

40%

Falegnamerie

50%

Autocarrozzerie

50%

Autofficine per Riparazione veicoli

50%

Gommisti

50%

Autofficine di Elettrauto

30%

Distributori di Carburante

30%

Rosticcerie

50%

Pasticcerie

30%

Lavanderie e Tintorie 40%

40%

Verniciatura-Galvanotecnici-Fonderie 50%

00,0

tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali destinazione. si formano. in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali e/o pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità normativa vigente.

A titolo esemplificativo rientrano in tali fattispecie:

- a- Le superfici delle imprese industriali destinate alla trasformazione e alla lavorazione della materia. Rimangono assoggettate le superfici dei locali ed aree diverse da quelle di lavorazione e dei magazzini esclusi secondo le caratteristiche specificate nei commi successivi:
- b- Le superfici delle imprese agricole, agroindustriali e della silvicoltura, comprese le attività connesse come individuate all'art. 2135 del codice civile, che sono:

-attività agricole principali, la coltivazione del fondo, della selvicoltura e dell'allevamento di animali,

-attività connesse, le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo che manipolazione, sono dirette alla conservazione. trasformazione. commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento animali. Nonché dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e ospitalità come definite dalla legge.

Nel caso di attività dia agriturismo esercitata utilizzando porzione del fabbricato di residenza dell'imprenditore agricolo, questi deve dichiarare la superficie adibita all'attività comprensiva della quota percentuale degli spazi comuni a disposizione per tale attività (cucina, servizi..).

c- Le superfici delle strutture sanitarie anche veterinarie, pubbliche e private, adibite come sale operatorie, stanze di

medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia e simili.
Restano assoggettate alla tassa: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito; le cucine e i locali di ristorazione: le camere di degenza e di

uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le camere di degenza e di ricovero; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.

- d- Le aree e le superfici occupate dai cantieri edili.
- 2) Sono esclusi dalla tassazione i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali, che presentino i seguenti requisiti:
- a- Devono essere ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse;
- b- Devono essere gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali;
- c- Devono ospitare in via esclusiva sostanze la cui lavorazione dia luogo, nelle aree escluse da tassazione, alla formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali.

Restano pertanto soggetti a tassazione ordinaria, tra l'altro, i magazzini che risultino anche promiscuamente:

- Non collegati all'attività di lavorazione della materia, come i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica;
- Funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali,
- Fisicamente non adiacenti a superfici caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali
- Gestiti da soggetti diversi dal gestore dell'attività produttiva di rifiuti speciali.

I rifiuti prodotti sulle superfici escluse da tassazione non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere smaltiti a

#### cura del produttore.

3) Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi ecc.) ove risulti difficile determinare la superficie cui producono rifiuti speciali e pericolosi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, o comunque risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree. l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie promiscua le seguenti riduzioni percentuali, fermo restando che la suddetta è accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando prevista la documentazione. l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali o pericolosi.

Attività

Detassazione

Tipografie

40%

Falegnamerie

50%

Autocarrozzerie

50%

Autofficine per Riparazione veicoli

50% Gommisti

Gommisi

50%

Autofficine di Elettrauto

30%

Distributori di Carburante

30%

Rosticcerie

50%

Pasticcerie

30%

Lavanderie e Tintorie

40%

Verniciatura-Galvanotecnici-Fonderie

50%

Art.9 (nuovo inserimento) Utenze non domestiche uscita dal servizio pubblico

1- Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al

- recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2- Per le utenze non domestiche la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore ai cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro specifica richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
- 3- La richiesta di cui al comma precedente deve avvenire utilizzando un modello predisposto dall'ente comunale entro il 30 Giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1°Gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022.

La comunicazione redatta e firmata dal Legale Rappresentante deve contenere: l'ubicazione degli immobili e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico. da avviare recupero, distinti per codice EER, la durata del periodo per la quale si intende esercitare tale possibilità, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso come cassoni e container, il soggetto con il quale è stato stipulato il contratto.

- 4- La mancata comunicazione entro Giugno di ciascun anno è da considerarsi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
- 5- Entro il 28 Febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito al di fuori del pubblico servizio deve comunicare al Comune :
  - i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente e che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari allegati alla comunicazione.
- 6- Il comune ha facoltà di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare la

### Art.7 Commisurazione del tributo

Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree serviti in base a tariffe differenziate per categorie di uso degli stessi, nonché al costo dello smaltimento. Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'art.1, comma 647 della legge n.147 del 27/12/2013, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all' 80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A,B, e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile. dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.

La superficie tassabile è misurata sul filo dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

- coerenza delle rendicontazioni e nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, con il recupero della TARI dovuta e la disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
- 7- Le utenze non domestiche che si avvalgono dell'opzione prevista dal presente articolo sono comunque soggette alla corresponsione di una quota del tributo a copertura delle spese generali. Quest'ultima viene stabilita, poiché il Comune applica una tariffa "monomia", annualmente sulla base della percentuale di distribuzione tra parte fissa e parte variabile delle spese previste nel Piano **Economico** Finanziario dell'annualità (PEF) d'imposta.

### Art.10 Commisurazione del tributo

Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree serviti in base a tariffe differenziate per categorie di uso degli stessi, nonché al costo dello smaltimento. Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'art.1, comma 647 della legge n.147 del 27/12/2013, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all' 80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A,B, e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile. dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.

La superficie tassabile è misurata sul filo dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte.

La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è uguale o superiore al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo

# Art.8 Applicazione del tributo in funzione dello svolgimento del servizio

Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto in regime di privativa.

Il tributo è comunque, applicato per intero ancorchè si tratti di zona non rientrante, in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta tenuti a conferire i rifiuti urbani ed assimilati nei contenitori viciniori, in tale zona il tributo è dovuto.

a) in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera mt.500.

Le condizioni di disservizio, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del servizio di nettezza urbana ed al Settore entrate tributi. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tariffa.

In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, la tariffa è determinata con modalità previste dal comma 3 del presente articolo, per quanto concerne la capacità minima che gli stessi debbono assicurare o la frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 20% della tariffa.

Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quelli minimi di capacità dei contenitori si discostano di oltre un quarto, e la frequenza della raccolta, metro quadrato.

Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, in ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione di cui all'art. 12, se le superfici già accertate o dichiarate abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

# Art.11 Applicazione del tributo in funzione dello svolgimento del servizio

Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa.

Il tributo è comunque, applicato per intero ancorché si tratti di zona non rientrante, in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta tenuti a conferire i rifiuti urbani ed assimilati nei contenitori viciniori, in tale zona il tributo è dovuto.

a) in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera mt.500.

Le condizioni di disservizio, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del servizio di nettezza urbana ed al Settore entrate tributi. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tariffa.

In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, la tariffa è determinata con modalità previste dal comma 3 del presente articolo, per quanto concerne la capacità minima che gli stessi debbono assicurare o la frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 20% della tariffa.

Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quelli minimi di capacità dei contenitori si discostano di oltre un quarto, e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

#### Art.9

Tariffe per particolari condizioni di uso

Le riduzioni di cui alle seguenti lettere sono concesse alle condizioni e con decorrenza prevista dall'art.12 del presente regolamento:

- a) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 10%
- b) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell' attività svolta: 30%
- c) nei confronti dell'utente, con abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo che dichiari di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato, che risieda o abbia la dimora, per piu' di sei mesi all'anno in località fuori dal territorio nazionale: 30%
- d) Utilizzatore di Compost. 10%

E' possibile prevedere riduzioni straordinarie nella misura e nelle modalità decise con apposito provvedimento per utenti interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi anche di natura economico-sociale.

inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

#### Art.12

Tariffe per particolari condizioni di uso

Le riduzioni di cui alle seguenti lettere sono concesse alle condizioni e con decorrenza prevista dall'art. 15 del presente regolamento:

- a) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 10%
- b) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell' attività svolta: 30%
- c) nei confronti dell'utente, con abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo che dichiari di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato, che risieda o abbia la dimora, per piu' di sei mesi all'anno in località fuori dal territorio nazionale: 30%
- d) Utilizzatore di Compost: 10% (con effetto dal 1°gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda).
- e) E' possibile prevedere riduzioni straordinarie nella misura e nelle modalità decise con apposito provvedimento per utenti interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi anche di natura economico-sociale.

#### Art.13

Riduzioni il per avvio al riciclo/recupero di rifiuti urbani non domestici e altre riduzioni per le utenze non domestiche

 Per le utenze non domestiche che avviano al riciclo/recupero rifiuti urbani non domestici, di cui all'allegato Lquarter del D.Lgs. 116/2020, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del pubblico servizio è concessa una riduzione della tariffa pari al (20) per cento purché il

#### Art.10 Esenzioni

Le persone sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizione di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall' I.N.P.S., le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale, limitatamente ai locali direttamente abitati e con l'esclusione di quelli subaffittati. Le specifiche richieste degli interessati sono vagliate dal competente ufficio comunale di assistenza che stabilisce se sussistono le condizioni per l'esenzione.

Ai sensi dell'art.57-bis, punto 2, del decreto legge n.124/2019 è riconosciuto un bonus fiscale sul tributo tari con le modalità di quantificazione determinate dall'Autorità competente;

### Art.11 Tari giornaliera di smaltimento

E' dovuta la tari giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche di uso pubblico, o aree gravate da servitu' di pubblico passaggio.

Per temporaneo, ai fini dell'applicazione della presente disposizione, si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa comunale di smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata del 50%. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende

suddetti quantitativo dei rifiuti rappresenti almeno una percentuale del (80) per cento della produzione annua presunta calcolata sulla base del valore ottenuto dal prodotto dell'indice di produttività specifica (IPS) categoria tariffaria di appartenenza con la produzione media per unità di superficie presente nel comune e la superficie assoggettata a tassazione ( kg/m2anno). La riduzione è subordinata alla presentazione all' ufficio di una comunicazione annuale, a pena di decadenza, entro il 28 Febbraio dell'anno successivo а quello effettuazione del riciclo dei rifiuti urbani non domestici, corredata di tutta la necessaria documentazione che attesti la quantità e la qualità dei rifiuti rilasciata dall'impresa che ha effettuato l'attività di recupero.

1/bis. Per riciclaggio si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. U) del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

1/ter. Per recupero si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. T), del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

2. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere che, in modo continuativo producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito cedono, direttamente o

assolto con il pagamento della tariffa, da effettuare contestualmente al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubblico e con lo specifico bollettino postale di versamento.

Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tariffa annuale, in quanto compatibili. La tari giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

- a) occupazioni per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta non si protrae per piu' di un ora.
- b) Occupazioni di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.

#### Art.12

Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione

I soggetti passivi di cui all'art.3 del presente regolamento sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune relativa:

- a) all'inizio del possesso, occupazione o detenzione:
- b) alla variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) alla cessazione del possesso, occupazione o detenzione.

La dichiarazione è unica con riferimento a ciascuna unità immobiliare: una stessa unità immobiliare non puo' essere parzialmente dichiarata ai fini del tributo da due o piu' soggetti passivi, salvo i casi in cui i soggetti passivi dispongano di distinte porzioni della stessa unità immobiliare (escluse le abitazioni).

La dichiarazione di inizio possesso, occupazione o detenzione deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo al giorno in cui il soggetto passivo è divenuto possessore, occupante o detentore del locale o area, con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo all'inizio del possesso, occupazione o detenzione.

Nel medesimo termine deve essere dichiarata ogni variazione relativa alla superficie e/o destinazione dei locali ed aree che incida sull'ammontare del tributo.

La cessazione della detenzione.

indirettamente tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e secondo modalità comunicate al comune nell'ambito di progetti/collaborazioni per la solidarietà sociale e contrasto allo spreco alimentare, è riconosciuta una riduzione del 5% della tariffa dovuta dall'utenza.

La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, presentando apposita istanza, entro e non oltre il 28 Febbraio dell'anno successivo, indicando il progetto/collaborazione a cui abbia aderito ed i quantitativi devoluti. La riduzione opera, di regola, mediante compensazione alla prima scadenza utile.

- 3. Al fine di agevolare le utenze domestiche che provvedono conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani in modo differenziato presso il centro di raccolta ( ex stazioni ecologiche attrezzate) comunale riconosciuta una riduzione tariffaria. L'importo complessivo annuale destinare allo sconto tariffario deliberato annualmente dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento in cui verranno determinati i criteri che tengano comunque conto dei quantitativi conferiti e delle risorse di bilancio disponibili.
- 4. Le agevolazioni di cui ai precedenti punti del presente articolo saranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo e verranno riconosciute a decorrere dall' 01/01/2022 per le attività svolte nell'anno 2021.

#### Art.14 Esenzioni

Le persone sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizione di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall' I.N.P.S., le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale,

.

occupazione e possesso di locali e aree ha effetto a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo presentazione della relativa dichiarazione, dichiarazione tardiva la caso di cessazione potrà essere disposta con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo alla effettiva perdita della disponibilità del locale o area a condizione che il contribuente possa adeguatamente ed oggettivamente documentarla e datarla. A tal fine si considera idonea prova di cessazione, a titolo esemplificativo:

se il tributo è stato assolto da altro soggetto subentrante a seguito di dichiarazione, la dimostrazione dell'avvenuta cessazione dell'utenza elettrica intestata allo stesso contribuente, la presenza di un subentrante a seguito dell'avvenuta locazione del medesimo locale.

limitatamente ai locali direttamente abitati e con l'esclusione di quelli subaffittati. Le specifiche richieste degli interessati sono vagliate dal competente ufficio comunale di assistenza che stabilisce se sussistono le condizioni per l'esenzione.

Ai sensi dell'art.57-bis, punto 2, del decreto legge n.124/2019 è riconosciuto un bonus fiscale sul tributo tari con le modalità di quantificazione che verranno determinate dall'Autorità competente;

## Art.15 Tari giornaliera di smaltimento

E' dovuta la tari giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

Per temporaneo, ai fini dell'applicazione della presente disposizione, si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa comunale di smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata del 50%. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tariffa, da effettuare contestualmente al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubblico e con lo specifico bollettino postale di versamento.

Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tariffa annuale, in quanto compatibili. La tari giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

- c) occupazioni per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta non si protrae per più di un ora.
- d) Occupazioni di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.

Art.16
Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione

### Art.13 Articolazione della tariffa

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica; l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra utenze domestiche domestiche secondo criteri razionali applicando la componente del tributo comunale diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, commisurandone la tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio rifiuti con applicazione delle categorie del metodo normalizzato con tariffa unica: ed in conformità alla deliberazione Arera n.443 del 31 ottobre 2019 e successivi provvedimenti in materia.

Per le utenze domestiche nel numero di occupanti devono essere considerati e come tali dichiarati anche i soggetti che, pur non anagraficamente residenti, dimorino in quell'abitazione in modo non occasionale.

Alle utenze domestiche non residenti si applica convenzionalmente la tariffa della categoria due componenti.

Il tributo relativo alle singole utenze non domestiche viene liquidato sulla base della tariffa corrispondente a quella della classe tariffaria assegnata all'attività prevalente esercitata nei locali/aree soggetti a tributo. Ai locali e/o aree adibiti ad usi diversi da quelli standardizzati nelle classi tariffarie è attribuita la classe tariffaria che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso

I soggetti passivi di cui all'art.4 del presente regolamento sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune relativa:

- a) all'inizio del possesso, occupazione o detenzione;
- b) alla variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) alla cessazione del possesso, occupazione o detenzione;
- d) alla sussistenza di condizioni per usufruire di agevolazioni o riduzioni, al modificarsi o venire meno.

Se i soggetti di cui ai periodi precedenti non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

Nel caso di decesso del contribuente i familiari, i conviventi/coobbligati in solido o gli eredi dello stesso sono tenuti a dichiarare all'ente il nominativo del nuovo soggetto passivo entro la data di scadenza della dichiarazione tari.

La dichiarazione è unica con riferimento a ciascuna unità immobiliare: una stessa unità immobiliare non può essere parzialmente dichiarata ai fini del tributo da due o più soggetti passivi, salvo i casi in cui i soggetti passivi dispongano di distinte porzioni della stessa unità immobiliare (escluse le abitazioni).

La dichiarazione di inizio possesso, occupazione o detenzione deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo al giorno in cui il soggetto passivo è divenuto possessore, occupante o detentore del locale o area, con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo all'inizio del possesso, occupazione o detenzione,

Nel medesimo termine deve essere dichiarata ogni variazione relativa alla superficie e/o destinazione dei locali ed aree che incida sull'ammontare del tributo.

cessazione della detenzione. occupazione e possesso di locali e aree ha effetto a decorrere dal primo giorno del solare successivo alla bimestre presentazione della relativa dichiarazione. caso di dichiarazione tardiva cessazione potrà essere disposta con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo alla effettiva perdita della disponibilità del locale o area a condizione prevalente dei locali.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

# Art.14 Obblighi di Trasparenza ed Informativi del documento per la riscossione

L'avviso di pagamento dovrà riportare in modo chiaro e comprensibile, informazioni di carattere generale, sugli importi addebitati, sulle modalità di pagamento, sul servizio e sui risultati ambientali.

### Art.15

Liquidazione, versamenti, accertamenti e rimborsi

Il numero di rate e le scadenze dei versamenti sono decisi con apposita determinazione del Funzionario Responsabile.

I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti a utilizzare il modello F24 inviato dal Comune.

Le attività di liquidazione, riscossione, accertamento e rimborso del tributo comunale sui rifiuti sono gestite dal Comune.

Il pagamento della tari non versata alle scadenze previste è richiesto dal Comune in prima istanza tramite sollecito e successivamente mediante atto d'accertamento esecutivo per parziale od omesso versamento alla scadenza, notificato al contribuente con addebito delle spese di emissione e notifica dell'atto. In tale atto il contribuente viene invitato a pagare l'importo dovuto entro e non

che il contribuente possa adeguatamente ed oggettivamente documentarla e datarla. A tal fine si considera idonea prova di cessazione, a titolo esemplificativo:

se il tributo è stato assolto da altro soggetto subentrante a seguito di dichiarazione, la dimostrazione dell'avvenuta cessazione dell'utenza elettrica intestata allo stesso contribuente, la presenza di un subentrante a seguito dell'avvenuta locazione del medesimo locale.

#### Art.17 (articolo riformulato) Determinazione della tariffa

La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tariffa nel rispetto del principio "chi inquina paga", è commisurata alla superficie dei locali e delle aree serviti in base a tariffe differenziate per categorie di uso degli stessi, nonché al costo dello smaltimento.

tariffa viene determinata annualmente sulla base dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani relativo all'esercizio di validato dall'organo riferimento. competente, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003 nonché sulla base dei diversi criteri dettati da specifiche disposizioni normative La tariffa per ogni categoria o sotto categoria omogenea è determinata moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti anche parametri tenendo conto dei produttività fissati dal D.P.R. 27.04.1999 n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" e del contesto territoriale comunale.

Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, o altro termine stabilito dalla legge.

÷

oltre il termine di presentazione del ricorso, con l'avvertenza che in mancanza si procederà alla riscossione coattiva dell'importo sollecitato con addebito delle relative spese procedurali. Gli atti di accertamento divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività, consentendo l'ordinaria liquidazione del relativo tributo.

L'emissione degli avvisi di accertamento di cui ai commi precedenti avviene effettuando il calcolo della Tari dovuta su base annua con l'utilizzo dei seguenti parametri:

Utenze domestiche:

- a) Data inizio utenza: Data inizio iscrizione anagrafica o, in caso di non residenti, data di inizio occupazione risultante dalla documentazione in possesso del Comune,
- b) Superficie: individuata dal Comune con le seguenti modalità in ordine di priorità:
  - Superficie risultante dalla documentazione in possesso del Comune,
  - 2) Superficie all'80% della pari catastale determinata superficie secondo criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 23 marzo 1998, n138.

Utenze non domestiche:

- a) Data inizio utenza: data inizio attività rinvenibile nelle banche dati esistenti per le utenze non domestiche;
- b) Categoria: individuata sulla base della tipologia rinvenibile nelle banche dati esistenti per le utenze non domestiche:
- c) Superficie: stessi criteri individuati precedentemente.

Il tributo verrà rimborsato secondo quanto disposto dal D.Lgs n.296/06 art.1 comma 164. Non si procede al rimborso per importi inferiori a 20 euro.

### Art.18 Articolazione della tariffa

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica: l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra utenze domestiche non domestiche secondo criteri razionali applicando la componente del tributo comunale diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, commisurandone la tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio rifiuti con applicazione delle categorie del metodo normalizzato con tariffa unica; ed in conformità alla deliberazione Arera n.443 del 31 ottobre 2019 e successivi provvedimenti in materia.

Per le utenze domestiche nel numero di occupanti devono essere considerati e come tali dichiarati anche i soggetti che, pur non anagraficamente residenti, dimorano in quell'abitazione in modo non occasionale.

Alle utenze domestiche non residenti e ai residenti Aire si applica convenzionalmente la tariffa della categoria due componenti.

Il numero degli occupanti delle utenze domestiche in prima applicazione, per l'annualità 2021, è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento con decorrenza dal primo gennaio dell'anno d'imposta. A regime le variazioni anagrafiche che comportano il cambio di tariffa decorrono dall'anno d'imposta successivo.

Il tributo relativo alle singole utenze non domestiche viene liquidato sulla base della tariffa corrispondente a quella della classe tariffaria assegnata all'attività prevalente esercitata nei locali/aree soggetti a tributo. Ai locali e/o aree adibiti ad usi diversi da quelli standardizzati nelle classi tariffarie è attribuita la classe tariffaria che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso prevalente dei locali.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la

## Art.16 Funzionario Responsabile

Con Decreto del Sindaco viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

#### Art.17 Sanzioni e Interessi

Si applicano le disposizioni di cui all'art.1 comma da 695 a 700 della legge n.147 del 27/12/2013 e successive modificazioni.

Sulle somme dovute al contribuente e su quelle dovute al Comune per imposta a seguito d'accertamento, spettano gli interessi legali nella misura stabilita con apposita delibera. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

# Art.18 Dilazione del pagamento degli avvisi d'accertamento

Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere nelle ipotesi di temporanea situazione di riscontrata obiettiva ed oggettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento esecutivo come segue:

- Fino a euro 100,00 euro nessuna rateizzazione;
- Da euro 100,01 a euro 500,00 fino a 4 rate mensili;
- Da euro 500,01 a euro 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
- Da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
- Da euro 6.000,01 a euro 20.000 da 25 a 36 rate mensili;
- Oltre euro 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili;

Il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria relativa ad importi accertati superiori a €. 50.000,00;

tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

#### Art.19

Obblighi di Trasparenza ed Informativi del documento per la riscossione

L'avviso di pagamento dovrà riportare in modo chiaro e comprensibile, informazioni di carattere generale, sugli importi addebitati, sulle modalità di pagamento, sul servizio e sui risultati ambientali.

#### Art.20

Liquidazione, versamenti, accertamenti e rimborsi

Il numero di rate e le scadenze dei versamenti sono decisi con apposita determinazione del Funzionario Responsabile.

Il Comune provvede alla riscossione volontaria mediante preventivo invio di avviso di pagamento annuale.

I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti a utilizzare il modello F24 inviato dal Comune fino a quando non avrà piena e affidabile attivazione la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005 n.82 (PagoPa).

Le attività di liquidazione, riscossione, accertamento e rimborso del tributo comunale sui rifiuti sono gestite dal Comune.

Il pagamento della tari non versata alle scadenze previste è richiesto dal Comune in prima istanza tramite sollecito successivamente mediante atto d'accertamento esecutivo per parziale od omesso versamento alla scadenza, notificato al contribuente con addebito delle spese di emissione e notifica dell'atto. In tale atto il contribuente viene invitato a pagare l'importo dovuto entro e non oltre il termine di presentazione del ricorso, con l'avvertenza che in mancanza si procederà alla riscossione coattiva dell'importo sollecitato con addebito delle relative spese procedurali. Il Comune esercita l'attività di controllo relative alla rettifica delle dichiarazioni non conformi, incomplete od inesatte ovvero provvede d'ufficio, nel caso di tardiva o d omessa presentazione della dichiarazione, procedendo al recupero degli importi dovuti per gli anni non prescritti, oltre all'applicazione delle sanzioni previste. Gli atti di accertamento divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le

La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei (6) mesi nel corso del periodo di rateizzazione:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione:
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato.

#### Art.19 Riscossione coattiva

La riscossione coattiva potrà essere effettuata mediante il Concessionario della riscossione (Ader) o in forma diretta, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia:

Ai sensi dell'art.3, comma 10 del D.L. n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

## Art.20 Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento produce i suoi effetti dal 1° Gennaio 2020. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

annualità successive all'intervenuta definitività, consentendo l'ordinaria liquidazione del relativo tributo.

L'emissione degli avvisi di accertamento di cui ai commi precedenti avviene effettuando il calcolo della Tari dovuta su base annua con l'utilizzo dei seguenti parametri:

Utenze domestiche:

- a) Data inizio utenza: Data inizio iscrizione anagrafica o, in caso di non residenti, data di inizio occupazione risultante dalla documentazione in possesso del Comune,
- b) Superficie: individuata dal Comune con le seguenti modalità in ordine di priorità:
  - 1) Superficie risultante dalla documentazione in possesso del Comune.
  - 2) Superficie pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Utenze non domestiche:

- a) Data inizio utenza: data inizio attività rinvenibile nelle banche dati esistenti per le utenze non domestiche;
- b) Categoria: individuata sulla base della tipologia rinvenibile nelle banche dati esistenti per le utenze non domestiche;
- c) Superficie: stessi criteri individuati precedentemente.

Il tributo verrà rimborsato secondo quanto disposto dal D.Lgs n.296/06 art.1 comma 164. Non si procede al rimborso per importi inferiori a 20 euro.

## Art.21 Funzionario Responsabile

Con Decreto del Sindaco viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

#### Art.22 Sanzioni e Interessi

Si applicano le disposizioni di cui all'art.1 comma da 695 a 700 della legge n.147 del

27/12/2013 e successive modificazioni.

Sulle somme dovute al contribuente e su quelle dovute al Comune per imposta a seguito d'accertamento, spettano gli interessi legali nella misura stabilita con apposita delibera. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

# Art.23 Dilazione del pagamento degli avvisi d'accertamento

Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere nelle ipotesi di temporanea situazione di riscontrata obiettiva ed oggettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento esecutivo come segue:

- Fino a euro 100,00 euro nessuna rateizzazione;
- Da euro 100,01 a euro 500,00 fino a 4 rate mensili;
- Da euro 500,01 a euro 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
- Da euro 3.000,01 a euro 6.000.00 da 13 a 24 rate mensili:
- Da euro 6.000,01 a euro 20.000 da 25 a 36 rate mensili;
- Oltre euro 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili;

Il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria relativa ad importi accertati superiori a €. 50.000,00;

La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei (6) mesi nel corso del periodo di rateizzazione:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è

- immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato.

### Art.24 Riscossione coattiva

La riscossione coattiva potrà essere effettuata, in via non esclusiva mediante il Concessionario della riscossione (Ader) o in forma diretta, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

Ai sensi dell'art.3, comma 10 del D.L. n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

## Art.25 Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento produce i suoi effetti dal 1° Gennaio 2021. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

#### **REGOLAMENTO TARI 2021**

# Art.1 Disciplina del tributo e oggetto del regolamento

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. n. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, disciplina la componente Tari diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti come prevista dalla legge n.147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni così come fatta salva dall'art.1, comma 783, della legge n.160 del 27 dicembre 2019.

L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell' art.1 della citata legge.

La TARI, ai sensi del comma 690 dell'art.1 della Legge n.147/2013, è applicata e riscossa dal Comune mantenendo in proprio l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, comprese le attività di bollettazione e invio avvisi di pagamento, nonché la gestione dei reclami e affidando la gestione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e le attività di spazzamento e lavaggio della strade a soggetto gestore individuato in Hera Spa.

La TARI è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al comma 683 dell'art. 1 della Legge147/2013, a valere per l'anno di riferimento. Il Piano Finanziario degli interventi è redatto dal soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e validato dall'Ente territorialmente competente in conformità alla Deliberazione Arera n. 443 del 31 ottobre 2019 e successivi provvedimenti in materia.

La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 come integrato dal presente regolamento ed è articolata in utenze domestiche e non domestiche.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### Art.2 Definizione di rifiuto

La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs. n.116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

### Art.3 Presupposto per l'applicazione del tributo

- 1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art.6.
- 2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
- 3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 2 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

### Art.4 Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

- 1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 6, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
- 2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
- 3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art.1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

### Art.5 Istituzioni Scolastiche Statali

- 1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
- 2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

## Art.6 Locali e aree scoperte soggetti al tributo

- 1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito;
- 2. Le circostanze di cui al comma precedente devono, a pena di decadenza, essere indicate nella dichiarazione originaria o variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

#### Art.7 Esclusioni dal tributo

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m.1,50;
- c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano in aree scoperte che in locali;
- d) terrazze scoperte e simili;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, luce, acqua);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. Manutenzione ordinaria e straordinaria non danno luogo ad esclusione.
- g) Edifici o loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso:
- h) Aree operative.

#### Sono altresì esclusi dalla tassa:

- 1) I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionale riguardanti organi di stato esteri:
- 2) I locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
- 3) Ai sensi dell'art.1 comma 641, della legge n.147 del 27/12/2013 sono escluse da tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- 4) Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle abitazioni quali parcheggi gratuiti, aree destinate in via esclusiva al transito, alla sosta al servizio dei dipendenti e dei clienti, parcheggi pertinenziali di attività commerciali.
- 5) Le circostanze di cui al comma precedente devono, a pena di decadenza, essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità emessa dagli organi competenti
- 6) Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### Art.8 Ulteriori ipotesi di intassabilità

- 1) Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali e/o pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità della normativa vigente.
  - A titolo esemplificativo rientrano in tali fattispecie:
- a- Le superfici delle imprese industriali destinate alla trasformazione e alla lavorazione della materia. Rimangono assoggettate le superfici dei locali ed aree diverse da quelle di lavorazione e dei magazzini esclusi secondo le caratteristiche specificate nei commi successivi:
- b- Le superfici delle imprese agricole, agroindustriali e della silvicoltura, comprese le attività connesse come individuate all'art. 2135 del codice civile, che sono:

- -attività agricole principali, la coltivazione del fondo, della selvicoltura e dell'allevamento di animali.
- -attività connesse, le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo che sono dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento animali. Nonché dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e ospitalità come definite dalla legge.
- Nel caso di attività dia agriturismo esercitata utilizzando porzione del fabbricato di residenza dell'imprenditore agricolo, questi deve dichiarare la superficie adibita all'attività comprensiva della quota percentuale degli spazi comuni a disposizione per tale attività (cucina, servizi..).
- c- Le superfici delle strutture sanitarie anche veterinarie, pubbliche e private, adibite come sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia e simili.
  - Restano assoggettate alla tassa: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le camere di degenza e di ricovero; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.
- d- Le aree e le superfici occupate dai cantieri edili.
- 2) Sono esclusi dalla tassazione i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali, che presentino i seguenti requisiti:
- a- Devono essere ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse;
- b- Devono essere gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali;
- c- Devono ospitare in via esclusiva sostanze la cui lavorazione dia luogo, nelle aree escluse da tassazione, alla formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali.

Restano pertanto soggetti a tassazione ordinaria, tra l'altro, i magazzini che risultino anche promiscuamente:

- Non collegati all'attività di lavorazione della materia, come i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica;
- Funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali,
- Fisicamente non adiacenti a superfici caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali
- Gestiti da soggetti diversi dal gestore dell'attività produttiva di rifiuti speciali.

I rifiuti prodotti sulle superfici escluse da tassazione non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere smaltiti a cura del produttore.

3) Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi ecc.) ove risulti difficile determinare la superficie in cui producono rifiuti speciali e pericolosi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, o comunque risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie promiscua le seguenti riduzioni percentuali, fermo restando che la suddetta è accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali o pericolosi.

Attività	Detassazione
Tipografie	40%
Falegnamerie	50%
Autocarrozzerie	50 <b>%</b>
Autofficine per Riparazione veicoli	50%
Gommisti	50%
Autofficine di Elettrauto	30%
Distributori di Carburante	30%
Rosticcerie	50%
Pasticcerie	30%
Lavanderie e Tintorie	40%
Verniciatura-Galvanotecnici-Fonder	ie 50%

### Art.9 Utenze non domestiche uscita dal servizio pubblico

- 1- Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2- Per le utenze non domestiche la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore ai cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro specifica richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
- 3- La richiesta di cui al comma precedente deve avvenire utilizzando un modello predisposto dall'ente comunale entro il 30 Giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1°Gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. La comunicazione redatta e firmata dal Legale Rappresentante deve contenere: l'ubicazione degli immobili e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare al recupero, distinti per codice EER, la durata del periodo per la quale si intende esercitare tale possibilità, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso come cassoni e container, il soggetto con il quale è stato stipulato il contratto.
- 4- La mancata comunicazione entro Giugno di ciascun anno è da considerarsi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
- 5- Entro il 28 Febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito al di fuori del pubblico servizio deve comunicare al Comune : i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente e che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari allegati alla comunicazione.
- 6- Il comune ha facoltà di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare la coerenza delle rendicontazioni e nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, con il recupero della TARI dovuta e la disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
- 7- Le utenze non domestiche che si avvalgono dell'opzione prevista dal presente articolo sono comunque soggette alla corresponsione di una quota del tributo a copertura delle spese generali. Quest'ultima viene stabilita, poiché il Comune applica una tariffa "monomia", annualmente sulla base della percentuale di distribuzione tra parte fissa e parte variabile delle spese previste nel Piano Economico Finanziario (PEF) dell'annualità d'imposta.

Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree serviti in base a tariffe differenziate per categorie di uso degli stessi, nonché al costo dello smaltimento.

Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'art.1, comma 647 della legge n.147 del 27/12/2013, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all' 80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A,B, e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.

La superficie tassabile è misurata sul filo dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte.

La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è uguale o superiore al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, in ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione di cui all'art. 12, se le superfici già accertate o dichiarate abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

## Art.11 Applicazione del tributo in funzione dello svolgimento del servizio

Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto in regime di privativa.

Il tributo è comunque, applicato per intero ancorché si tratti di zona non rientrante, in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta tenuti a conferire i rifiuti urbani ed assimilati nei contenitori viciniori, in tale zona il tributo è dovuto.

a) in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera mt.500.

Le condizioni di disservizio, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del servizio di nettezza urbana ed al Settore entrate tributi. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tariffa.

In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, la tariffa è determinata con modalità previste dal comma 3 del presente articolo, per quanto concerne la capacità minima che gli stessi debbono assicurare o la frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 20% della tariffa.

Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quelli minimi di capacità dei contenitori si discostano di oltre un quarto, e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

## Art.12 Tariffe per particolari condizioni di uso

Le riduzioni di cui alle seguenti lettere sono concesse alle condizioni e con decorrenza prevista dall'art. 16 del presente regolamento:

- a) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 10%
- b) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell' attività svolta: 30%

- c) nei confronti dell'utente, con abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo che dichiari di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato, che risieda o abbia la dimora, per piu' di sei mesi all'anno in località fuori dal territorio nazionale: 30%
- d) Utilizzatore di Compost: 10% (con effetto dal 1°gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda).
- e) E' possibile prevedere riduzioni straordinarie nella misura e nelle modalità decise con apposito provvedimento per utenti interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi anche di natura economico-sociale.

#### Art.13

Riduzioni il per avvio al riciclo/recupero di rifiuti urbani non domestici e altre riduzioni per le utenze non domestiche e domestiche

1. Per le utenze non domestiche che avviano al riciclo/recupero rifiuti urbani non domestici, di cui all'allegato L-quarter del D.Lgs. 116/2020, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del pubblico servizio è concessa una riduzione della tariffa pari al venti (20) per cento purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno una percentuale dell'ottanta (80) per cento della produzione annua presunta calcolata sulla base del valore ottenuto dal prodotto dell'indice di produttività specifica (IPS) della categoria tariffaria di appartenenza con la produzione media per unità di superficie presente nel comune e la superficie assoggettata a tassazione ( kg/m2anno). La riduzione è subordinata alla presentazione all' ufficio di una comunicazione annuale, a pena di decadenza, entro il 28 Febbraio dell'anno successivo a quello di effettuazione del riciclo dei rifiuti urbani non domestici, corredata di tutta la necessaria documentazione che attesti la quantità e la qualità dei rifiuti rilasciata dall'impresa che ha effettuato l'attività di recupero.

1/bis. Per riciclaggio si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. U) del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

1/ter. Per recupero si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. T), del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

- 2. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere che, in modo continuativo producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e secondo modalità comunicate al comune nell'ambito di progetti/collaborazioni per la solidarietà sociale e contrasto allo spreco alimentare, è riconosciuta una riduzione del 5% della tariffa dovuta dall'utenza.
  - La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, presentando apposita istanza, entro e non oltre il 28 Febbraio dell'anno successivo, indicando il progetto/collaborazione a cui abbia aderito ed i quantitativi devoluti. La riduzione opera, di regola, mediante compensazione alla prima scadenza utile.
- 3. Al fine di agevolare le utenze domestiche che provvedono al conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani in modo differenziato presso il centro di raccolta ( ex stazioni ecologiche attrezzate) comunale è riconosciuta una riduzione tariffaria. L'importo

complessivo annuale da destinare allo sconto tariffario è deliberato annualmente dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento in cui verranno determinati i criteri che tengano comunque conto dei quantitativi conferiti e delle risorse di bilancio disponibili.

4. Le agevolazioni di cui ai precedenti punti del presente articolo saranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo e verranno riconosciute a decorrere dall' 01/01/2022 per le attività svolte nell'anno 2021.

#### Art.14 Esenzioni

Le persone sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizione di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall' I.N.P.S., le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale, limitatamente ai locali direttamente abitati e con l'esclusione di quelli subaffittati. Le specifiche richieste degli interessati sono vagliate dal competente ufficio comunale di assistenza che stabilisce se sussistono le condizioni per l'esenzione.

Ai sensi dell'art.57-bis, punto 2, del decreto legge n.124/2019 è riconosciuto un bonus fiscale sul tributo tari con le modalità di quantificazione che verranno determinate dall'Autorità competente;

## Art.15 Tari giornaliera di smaltimento

E' dovuta la tari giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

Per temporaneo, ai fini dell'applicazione della presente disposizione, si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa comunale di smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata del 50%. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tariffa, da effettuare contestualmente al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubblico e con lo specifico bollettino postale di versamento.

Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tariffa annuale, in quanto compatibili.

La tari giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

- a) occupazioni per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta non si protrae per più di un ora.
- b) Occupazioni di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.

#### Art.16

Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione

I soggetti passivi di cui all'art.4 del presente regolamento sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune relativa:

- a) all'inizio del possesso, occupazione o detenzione:
- b) alla variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) alla cessazione del possesso, occupazione o detenzione:
- d) alla sussistenza di condizioni per usufruire di agevolazioni o riduzioni, al modificarsi o venire meno.

Se i soggetti di cui ai periodi precedenti non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

Nel caso di decesso del contribuente i familiari, i conviventi/coobbligati in solido o gli eredi dello stesso sono tenuti a dichiarare all'ente il nominativo del nuovo soggetto passivo entro la data di scadenza della dichiarazione tari.

La dichiarazione è unica con riferimento a ciascuna unità immobiliare: una stessa unità immobiliare non può essere parzialmente dichiarata ai fini del tributo da due o più soggetti passivi, salvo i casi in cui i soggetti passivi dispongano di distinte porzioni della stessa unità immobiliare (escluse le abitazioni).

La dichiarazione di inizio possesso, occupazione o detenzione deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo al giorno in cui il soggetto passivo è divenuto possessore, occupante o detentore del locale o area, con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo all'inizio del possesso, occupazione o detenzione,

Nel medesimo termine deve essere dichiarata ogni variazione relativa alla superficie e/o destinazione dei locali ed aree che incida sull'ammontare del tributo.

La cessazione della detenzione, occupazione e possesso di locali e aree ha effetto a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo alla presentazione della relativa dichiarazione, in caso di dichiarazione tardiva la cessazione potrà essere disposta con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo alla effettiva perdita della disponibilità del locale o area a condizione che il contribuente possa adeguatamente ed oggettivamente documentarla e datarla. A tal fine si considera idonea prova di cessazione, a titolo esemplificativo:

se il tributo è stato assolto da altro soggetto subentrante a seguito di dichiarazione, la dimostrazione dell'avvenuta cessazione dell'utenza elettrica intestata allo stesso contribuente, la presenza di un subentrante a seguito dell'avvenuta locazione del medesimo locale.

### Art.17 Determinazione della tariffa

La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tariffa nel rispetto del principio "chi inquina paga", è commisurata alla superficie dei locali e delle aree serviti in base a tariffe differenziate per categorie di uso degli stessi, nonché al costo dello smaltimento.

La tariffa viene determinata annualmente sulla base dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani relativo all'esercizio di riferimento, validato dall'organo competente, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003 nonché sulla base dei diversi criteri dettati da specifiche disposizioni normative

La tariffa per ogni categoria o sotto categoria omogenea è determinata moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti anche tenendo conto dei parametri di produttività fissati dal D.P.R. 27.04.1999 n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" e del contesto territoriale comunale.

Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, o **altro termine stabilito dalla legge.** 

.

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica; l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali applicando la componente del tributo comunale diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, commisurandone la tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio rifiuti con applicazione delle categorie del metodo normalizzato con tariffa unica; ed in conformità alla deliberazione Arera n.443 del 31 ottobre 2019 e successivi provvedimenti in materia.

Per le utenze domestiche nel numero di occupanti devono essere considerati e come tali dichiarati anche i soggetti che, pur non anagraficamente residenti, dimorano in quell'abitazione in modo non occasionale.

Alle utenze domestiche non residenti e ai residenti Aire si applica convenzionalmente la tariffa della categoria due componenti.

Il numero degli occupanti delle utenze domestiche in prima applicazione, per l'annualità 2021, è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento con decorrenza dal primo gennaio dell'anno d'imposta. A regime le variazioni anagrafiche che comportano il cambio di tariffa decorrono dall'anno d'imposta successivo.

Il tributo relativo alle singole utenze non domestiche viene liquidato sulla base della tariffa corrispondente a quella della classe tariffaria assegnata all'attività prevalente esercitata nei locali/aree soggetti a tributo. Ai locali e/o aree adibiti ad usi diversi da quelli standardizzati nelle classi tariffarie è attribuita la classe tariffaria che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso prevalente dei locali.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

# Art.19 Obblighi di Trasparenza ed Informativi del documento per la riscossione

L'avviso di pagamento dovrà riportare in modo chiaro e comprensibile, informazioni di carattere generale, sugli importi addebitati, sulle modalità di pagamento, sul servizio e sui risultati ambientali.

#### Art.20 Liquidazione, versamenti, accertamenti e rimborsi

Il numero di rate e le scadenze dei versamenti sono decisi con apposita determinazione del Funzionario Responsabile.

Il Comune provvede alla riscossione volontaria mediante preventivo invio di avviso di pagamento annuale.

I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti a utilizzare il modello F24 inviato dal Comune fino a quando non avrà piena e affidabile attivazione la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005 n.82 (PagoPa).

Le attività di liquidazione, riscossione, accertamento e rimborso del tributo comunale sui rifiuti sono gestite dal Comune.

Il pagamento della tari non versata alle scadenze previste è richiesto dal Comune in prima istanza tramite sollecito e successivamente mediante atto d'accertamento esecutivo per parziale od omesso versamento alla scadenza, notificato al contribuente con addebito delle spese di emissione e notifica dell'atto. In tale atto il contribuente viene invitato a pagare l'importo dovuto entro e non oltre il termine di presentazione del ricorso, con l'avvertenza che in mancanza si procederà alla riscossione coattiva dell'importo sollecitato con addebito delle relative spese procedurali. Il Comune esercita l'attività di controllo relative alla rettifica delle dichiarazioni non conformi, incomplete od inesatte ovvero provvede d'ufficio, nel caso di tardiva o d omessa presentazione della dichiarazione, procedendo al recupero degli importi dovuti per gli anni non

prescritti, oltre all'applicazione delle sanzioni previste. Gli atti di accertamento divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività, consentendo l'ordinaria liquidazione del relativo tributo.

L'emissione degli avvisi di accertamento di cui ai commi precedenti avviene effettuando il calcolo della Tari dovuta su base annua con l'utilizzo dei seguenti parametri: Utenze domestiche:

- a) Data inizio utenza: Data inizio iscrizione anagrafica o, in caso di non residenti, data di inizio occupazione risultante dalla documentazione in possesso del Comune,
- b) Superficie: individuata dal Comune con le seguenti modalità in ordine di priorità:
  - 1) Superficie risultante dalla documentazione in possesso del Comune,
  - 2) Superficie pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

#### Utenze non domestiche:

- a) Data inizio utenza: data inizio attività rinvenibile nelle banche dati esistenti per le utenze non domestiche:
- b) Categoria: individuata sulla base della tipologia rinvenibile nelle banche dati esistenti per le utenze non domestiche;
- c) Superficie: stessi criteri individuati precedentemente.

Il tributo verrà rimborsato secondo quanto disposto dal D.Lgs n.296/06 art.1 comma 164. Non si procede al rimborso per importi inferiori a 20 euro.

## Art.21 Funzionario Responsabile

Con Decreto del Sindaco viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

#### Art.22 Sanzioni e Interessi

Si applicano le disposizioni di cui all'art.1 comma da 695 a 700 della legge n.147 del 27/12/2013 e successive modificazioni.

Sulle somme dovute al contribuente e su quelle dovute al Comune per imposta a seguito d'accertamento, spettano gli interessi legali nella misura stabilita con apposita delibera. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

# Art.23 Dilazione del pagamento degli avvisi d'accertamento

Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere nelle ipotesi di temporanea situazione di riscontrata obiettiva ed oggettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento esecutivo come segue:

- Fino a euro 100,00 euro nessuna rateizzazione;
- Da euro 100,01 a euro 500,00 fino a 4 rate mensili;
- Da euro 500,01 a euro 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
- Da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
- Da euro 6.000,01 a euro 20.000 da 25 a 36 rate mensili;
- Oltre euro 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili;

Il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria relativa ad importi accertati superiori a €. 50.000,00;

La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei (6) mesi nel corso del periodo di rateizzazione:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato.

### Art.24 Riscossione coattiva

La riscossione coattiva potrà essere effettuata, in via non esclusiva mediante il Concessionario della riscossione (Ader) o in forma diretta, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

Ai sensi dell'art.3, comma 10 del D.L. n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

### Art.25 Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento produce i suoi effetti dal 1° Gennaio 2021. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



#### MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

# PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) RESI CON FIRMA DIGITALE SULLA PROPOSTA N. 44 DEL 22/07/2021

	In ordine alla REGOLARITA' TECNICA, parere:  FAVOREVOLE		
IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA	Pianoro, <b>26/07/2021</b>	IL RESPONSABILE DI SERVIZIO DELL'AREA III FINANZIARIA F.to Laura Ciancabilla	

	In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, parere:		
	FAVOREVOLE		
IL RESPONSABILE FINANZIARIO	Pianoro, <b>26/07/2021</b>	IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	
		F.to Laura Ciancabilla	



#### Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente F.to Gabriele Minghetti

Il Vicesegretario F.to Luca Lenzi

Documento prodotto in originale informatico e sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 20 comma 1-bis del Codice dell'amministrazione digitale (Cad, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.).

#### **COPIA DI ORIGINALE INFORMATICO**

Il presente documento è copia dell'originale informatico sottoscritto con firma digitale, formato e detenuto da questa Amministrazione.